

**N. 02551/2014 REG. PROV. COLL.  
N. 05229/2011 REG. RIC.  
N. 04611/2013 REG. RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2011, proposto da:

Comune di Andria, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int. 2;

***contro***

Antonio Zingaro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Piccolo, Luigi D' Ambrosio, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria N. 2;

***e con l'intervento di***

ad adiuvandum di Emanuela Campana, titolare distributore carburanti "Esso" e Angelo Zingaro, gestore bar presso detto impianto, rappresentati e difesi dagli avv. Giuseppe Tempesta, Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Vincenzo Picardi, 4/B;

sul ricorso numero di registro generale 4611 del 2013, proposto da:  
Emanuela Campana, Angelo Zingaro, rapp.ti e difesi dall'avv. Giuseppe Tempesta, con domicilio eletto presso il dott. Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***contro***

Comune di Andria, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso l'avv. Enzo Augusto in Roma, viale Mazzini 73 Sc. B Int.. 2; Regione Puglia;

***nei confronti di***

Antonio Zingaro, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Piccolo, Luigi D' Ambrosio, Vincenzo Caputi Iambrenghi, con domicilio eletto presso A. Placidi in Roma, via Cosseria, 2;

***per la riforma***

quanto al ricorso n. 5229 del 2011:

della sentenza del TAR Puglia - Bari: Sezione III n. 00674/2011, resa tra le parti, concernente diniego variante in corso d'opera lavori edili

quanto al ricorso n. 4611 del 2013:

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00718/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione realizzazione impianto distribuzione carburanti.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Antonio Zingaro e di Comune di Andria

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2014 il Cons. Andrea Migliozi e uditi per le parti gli avvocati De Candia, D'Ambrosio, Tempesta e Caputi Iambrenghi

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

Il sig. Zingaro Antonio otteneva, dopo un lungo iter amministrativo-giudiziario, dal SUAP del Comune di Andria l'autorizzazione n.31 del 10/11/2008 per la realizzazione su un suolo di sua proprietà, sito in Palmiro Togliatti , su area contrassegnata in catasto al foglio 53, particelle 418,1721,1196 e 1719, per la realizzazione di un impianto di carburanti per autotrazione con attività non oil, nonché chiosco bar e il Comune concedeva altresì al medesimo con determina dirigenziale n.2436/09 la proroga di sei mesi per l'esecuzione delle opere in parola.

Rendendosi necessarie alcune modifiche all'originario progetto, l'interessato in data 30 marzo 2010 presentava istanza di variante in corso d'opera all'autorizzazione n.31/2008 , ma il SUAP con provvedimento n.58147 del 30/6/2010 dichiarava improcedibile tale richiesta sulla base del seguente rilievo: “ atteso che non è rilasciato dal Settore Pianificazione del Territorio alcun permesso di costruire . Tanto è emerso nella Conferenza dei Servizi tenuta con i responsabili dei settori interessati del 16/6/2010”, diffidandolo dall'eseguire i lavori, a causa , appunto del mancato rilascio ab origine del permesso di costruire.

IL sig. Zingaro impugnava l'anzidetto provvedimento comunale di diniego innanzi al Tar della Puglia che con sentenza n.674/2011 accoglieva il

ricorso, ritenendo altresì fondata la domanda risarcitoria da ritardo nella misura ivi stabilita.

In particolare l'adito Tribunale amministrativo poneva a fondamento dalla propria decisione le statuizioni rese sulla vicenda dal Consiglio di Stato con sentenza n. 6649/2005, passata in giudicato, in cui era rappresentato che sulla istanza del ricorrente volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto de quo si era formato il silenzio-assenso ai sensi dell'art.2 bis del dlgs n.32 del 1998n sin dal 21 agosto 2002, anche " per ciò che concerne il rilascio della concessione edilizia": in ragione della riconosciuta fondatezza del rilievo di carattere assorbente messo in evidenza, il giudicante di primo grado annullava l'impugnato provvedimento.

Avverso il decisum del Tar pugliese è insorto il Comune di Andria con l'appello rubricato al n.5229/2011, deducendo i seguenti motivi:

- 1) erroneità della sentenza in ragione della infondatezza della domanda demolitoria per difetto di titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, posto che l'assenza di un permesso di costruire non poteva non condurre ad una declaratoria di improcedibilità;
- 2) erroneità della sentenza in ragione della infondatezza della domanda demolitoria per difetto di titolo unico per la realizzazione dell'intervento richiesto, sotto altro profilo, atteso che quello commerciale da una parte e quello edilizio dall'altra sono titoli distinti e questo impedisce il rilascio di un avariante ad un atto presupposto ( il permesso di costruire ) che non sussiste;
- 3) erroneità della sentenza in ragione della infondatezza delle domanda demolitoria per difetto della documentata causa di forza maggiore quale

titolo per conseguire una proroga ex art.18 comma 2 legge Regione Puglia n.23/04, sul rilievo che la domanda di variante in corso d'opera del sig. Zingaro risponderebbe alla sola esigenza di ritardare il provvedimento di revoca dell'autorizzazione petrolifera, in relazione alla non osservanza dei termini di ultimazione delle opere .

Parte appellante poi con un quarto motivo critica la statuizione di condanna del Comune al risarcimento del danno pure assunta dal Tar, atteso che nella condotta dell'Amministrazione non si può ravvisare alcuna condotta ingiusta e contra legem suscettibile di risarcimento.

Si è costituito in giudizio con controricorso Zingaro Antonio che ha riproposto i motivi ritenuti assorbiti dal Tar; quindi con memoria difensiva ha eccepito la inammissibilità dell'appello, concludendo nel merito per la infondatezza del medesimo.

Hanno dispiegato atto d'intervento ad adiuvandum delle ragioni dell'appellante i sigg.ri Emanuella Campana e Angelo Zingaro, rispettivamente titolare dell'impianto di carburanti "Esso" e gestore del bar ubicato presso il medesimo impianto, esercizi posti in via Castel Del Monte in un sito posto, secondo quanto affermato dai predetti, ad una distanza di 680 metri dall'area destinata ad ospitare l'impianto dell'appellato.

Tutte le parti hanno poi prodotto specifiche memorie difensive ad ulteriore illustrazione delle tesi difensive reciprocamente sostenute.

Intanto i sigg.ri Emanuella Campana e Angelo Zingaro hanno impugnato innanzi al Tar della Puglia con autonomo ricorso i titoli abilitativi rilasciati al sig. al sig. Antonio Zingaro precisamente l'autorizzazione n.31/2008 e la determinazione dirigenziale n.2436/2009 di proroga di sei mesi per la realizzazione dell'impianto e hanno altresì proposto motivi aggiunti avverso

la determinazione sindacale n. 44587 del 24/5/2011 con cui l'amministrazione comunale ha ritenuto non sussistenti i motivi per la revoca della citata autorizzazione n.31/2008 per decadenza e l'adito Tribunale amministrativo con sentenza n.718/2013 ha rigettato entrambi i proposti gravami, giudicati infondati.

Avverso tale decisum, ritenuto errato ed ingiusto sono insorti i sigg.ri Emanuella Campana e Angelo Zingaro con l'appello qui all'esame , rubricato al n.4611/2013.

Gli appellanti in primo luogo svolgono difese volte a confutare le eccezioni di inammissibilità e di irricevibilità del ricorso di primo grado da loro proposto sollevate sia da Zingaro Antonio sia dal Comune di Andria e non esaminate dal Tar in considerazione della non fondatezza del merito della impugnativa di prime cure.

Nel merito, ritiene parte appellante che la suindicata sentenza sia inficiata da error in iudicando, omessa pronuncia, difetto di motivazione, erroneità dei presupposti.

Sostengono gli appellanti che l'autorizzazione-concessione è da ritenersi decaduta a causa della mancata conclusione dei lavori di realizzazione dell'impianto entro un anno dal rilascio del provvedimento né potendo il sig. Zingaro Antonio giovare della chiesta proroga di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art.18 della legge regionale n.23/2004, stante la non comprovata necessità della proroga stessa, e senza che possa attribuirsi alcun valore alla domanda di variante in corso d'opera del 30/3/2010 che è inidonea a produrre la sospensione del termine per la conclusione dei lavori.

Sempre secondo gli appellanti, il diniego di variante in corso d'opera e la

diffida ad eseguire i lavori sono intervenuti ( 30 giugno 2010 ) allorquando il termine entro cui realizzare l'impianto era già spirato ( 10 maggio 2010 ) con addebito della mancata conclusione dei lavori unicamente in capo al titolare del provvedimento abilitativo e sulla vicenda della decadenza alcuna influenza ha il giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n.6649/2005. In particolare, sempre secondo la tesi di parte appellante, la fattispecie dedotta con l'appello all'esame inerente la revoca/decadenza dell'autorizzazione n.31/08 è diversa da quella definita dal Tar con la sentenza n.674/2011 poi appellata dal Comune , giacchè la censura di mancato rispetto del termine d ultimazione dei lavori non ha alcuna correlazione con il giudicato di cui alla decisione di questa Sezione n.6649/2005.

Si è costituito in giudizio il controinteressato Sig Giuseppe Zingaro che ha in via preliminare eccepito, come già fatto in primo grado, la inammissibilità del ricorso di prime cure per mancanza di legittimazione ed interesse ad agire e ha altresì reiterato l'eccezione di irricevibilità del gravame di prime cure in quanto tardivamente proposto : nel merito contesta la fondatezza dei motivi d'impugnazione di cui viene chiesta la reiezione.

Anche il Comune di Andria si è costituito nella presente causa , eccependo la inammissibilità e/o improcedibilità della domanda fatta valere dalla parte appellante per difetto di interesse a ricorrere per mancanza di atto impugnabile nonché la irricevibilità del ricorso per tardività e l'infondatezza nel merito del medesimo.

Anche qui sono state prodotte memorie difensive a miglior illustrazione delle tesi rispettivamente propuginate.

All'odierna udienza pubblica i suindicati gravami sono stati introitati per la decisione.

## DIRITTO

Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in appello in epigrafe indicati, in ragione degli innegabili profili di connessione quanto meno oggettiva, intercorrenti fra gli stessi.

Passando al primo degli appelli, va disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata ex adverso dalla difesa di Antonio Zingaro: anche a non voler rilevare la genericità in sé dell'eccezione, una piana lettura dei motivi di gravame permette tranquillamente di cogliere l'avvenuta formulazione di specifiche critiche in ordine alle osservazioni e prese conclusioni del giudice di primo grado, il che rende pienamente ammissibile l'impugnativa proposta.

Passando al merito, oggetto di contestazione giudiziale di cui al primo dei citati appelli è la determinazione con cui i Comune di Andria ha respinto l'istanza di variante all'autorizzazione n.31/08 più volte citata in fatto, sul rilievo del non avvenuto rilascio di tale autorizzazione.

L'Amministrazione nel criticare l'annullamento di tale provvedimento da parte del Tar, con i primi tre mezzi di gravame tra loro intimamente connessi difende il proprio operato sulla scorta delle considerazioni che possono così sintetizzarsi:

- l'esercizio dell'impianto di distribuzione carburanti richiede il rilascio di un'autorizzazione petrolifera e di un permesso di costruire che sono due titoli distinti, senza che per la concessione edilizia possa configurarsi un assentimento tacito, sicchè mancando l'atto presupposto ( il permesso di costruire ) non si può dar luogo ad una variante; inoltre con la richiesta di



variante senza che sia stata accompagnata da una domanda di proroga si vuole solo evitare una eventuale revoca dell'autorizzazione petrolifera.

I dedotti profili di doglianza non appaiono fondati.

Il Comune invero oppone il diniego di variante in ragione di un presupposto di fatto e di diritto, -l'assenza di un originario atto autorizzatorio - che si rivela del tutto erroneo, essendo la circostanza addotta a giustificazione del provvedimento de quo sconfessata da statuizioni giurisdizionali, passate in giudicato, specificatamente intervenute sulla questione.

Questa Sezione con sentenza n.6649/2005 ha avuto modo di statuire che l'autorizzazione n.31 del 10 novembre 2008 rilasciata dal Dirigente settore Sviluppo Economico del Comune è un provvedimento con carattere meramente ricognitivo rispetto al silenzio già formatosi sulla richiesta di autorizzazione avanzata dal Zingaro Antonio al SUAP, anche per ciò che concerne il rilascio della concessione edilizia, rendendosi così applicabile pure in ordine ai profili edilizi l'art.2 bis del dlgs n.32 del 1998.

Ora a fronte di un siffatto, chiaro decisum, reso intangibile del giudicato, il Comune non poteva certo opporre la improcedibilità della richiesta di variante invocando una condizione pregiudiziale insussistente e né poteva conseguentemente diffidare dall'esecuzione dei lavori: nella determinazione assunta si concretizza, come correttamente rilevato dal primo giudice il vizio di violazione della res iudicata, che la rende irrimediabilmente illegittima.

Con il terzo motivo d'appello parte appellante introduce a ben vedere delle ragioni di doglianza che appaiono inammissibili: con esse si adombrano possibili profili di decadenza in cui potrebbe essere incorsa l'autorizzazione

n.31/08 e un tale ragionamento è fatto proprio anche dagli intervenienti, ma la quaestio iuris qui introdotta in realtà non vale a salvare dal vizio di illegittimità il provvedimento per cui è causa non foss'altro perché la determinazione comunale negativamente assunta ( oggetto dell'impugnativa su cui si è pronunciato il Tar con la sentenza qui appellata ) non fa cenno alcuno alle questioni riguardanti un preteso intento del sig. Zingaro Antonio di conseguire una non consentita proroga.

Privo di pregio si rivela altresì il quarto motivo con cui si critica la statuizione che ha riconosciuto il risarcimento per danni da ritardo all'attuale appellato.

Il Comune di Andria sostiene che alcuna condotta causativa di danno risarcibile ex art.2043 codice civile è configurabile a suo carico, ma la vicenda in contestazione per il suo snodarsi appare sussumibile sotto l'ipotesi di un comportamento posto in violazione delle regole di legittimità dell'azione amministrativa, in un contesto di negligenza dell'organo nell'assunzione del provvedimento viziato senza che a tanto abbia concorso il privato danneggiato ( Cons. Stato Sez. IV 4 settembre 2013 n.4452; idem Cons. Stato Sez. VI 11 dicembre 2013 n.5953).

Conclusivamente l'appello all'esame si appalesa infondato e va pertanto respinto, mentre non è necessario trattare gli ulteriori vizi di legittimità dedotti dall'attuale appellato nei confronti del provvedimento de quo con gli altri motivi di primo grado reiterati con il controricorso, stante il carattere assorbente della censura di violazione del giudicato dal Tar ritenuta esattamente ritenuta fondata, come qui confermata da questo giudice d'appello con le osservazioni di cui sopra.

Si può ora passare ad esaminare il secondo appello, quello proposto da

Campana Emanuella e Zingaro Angelo avverso la sentenza n.718/2013 di reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti da essi proposti rispettivamente avverso l'autorizzazione n.31/08 e il provvedimento n.44587/2011 che ha ritenuto insussistenti le condizioni per procedere alla revoca di detto titolo. Il Collegio si deve far carico di esaminare le eccezioni processuali sollevate in limine litis dalla difesa di Antonio Zingaro di inammissibilità e irricevibilità delle impugnative di primo grado proposte da Campana - Zingaro.

La prima eccezione è infondata.

Com'è noto, in generale, le condizioni dell'azione giurisdizionale amministrativa sono rinvenibili nella legittimazione ad agire e nell'interesse a ricorrere, la prima intesa come titolarità di una situazione soggettiva qualificata, la seconda come vantaggio dall'accoglimento del ricorso ex art.100 c.p.c., il che vale a qualificare la posizione dell'istante da quella indifferenziata del *quisque de populo* ( cfr Cons. Stato Sez. IV n.8364/2010; Idem Cons. stato Sez. VI n.,413/2010).

Ora con riferimento al *thema decidendum*, i sigg.ri Campana Emanuella e Angelo Zingaro gestiscono un analogo impianto di distribuzione sotto l'insegna "Esso" situato a poco più che 600 metri dall'area in cui viene a posizionarsi l'impianto di distribuzione del sig. Zingaro Antonio e non v'è dubbio che detta vicinitas costituisce requisito per il riconoscimento della legittimazione ad impugnare l'autorizzazione n.31/08 quanto meno sotto il profilo urbanistico- edilizio.

Neppure può escludersi poi la sussistenza in capo agli originari ricorrenti di un interesse ex art. 100 cpc, posto che l'eventuale, in ipotesi, annullamento del provvedimento autorizzatorio impugnato avrebbe certamente effetti

incidenti sui profili di concorrenza commerciale, con conseguente configurabilità in capo ai predetti di una concreta utilitas.

Quanto all'eccezione di irricevibilità, essa si appalesa fondata con riferimento all'impugnativa proposta con il ricorso principale di primo grado avverso l'autorizzazione n.31/08 : a fronte di un provvedimento rilasciato formalmente dal Comune di Andria all'esito di un lungo e travagliato iter giudiziario, in data 10 novembre 2008, non si può negare la tardività del ricorso che , in quanto notificato solo nell'aprile del 2011 interviene a contestare la validità del titolo a distanza di un più che notevole lasso temporale ( due anni e mezzo ) dall'avvenuta sua emissione e dopo che i lavori di realizzazione dell'opere formalmente assentite erano praticamente ultimati e dei quali gli appellanti erano ragionevolmente a conoscenza .

Ne deriva che il ricorso principale introduttivo di prime cure della causa all'esame va dichiarato, in parte qua irricevibile perché non tempestivamente proposto nel termine decadenziale d'impugnazione.

Quanto all'impugnativa dell'atto comunale di proroga del 22 dicembre 2009 , anche qui si hanno fondati dubbi sulla tempestività del proposto gravame: in ogni caso, le censure rivolte avverso tale determinazioni non appaiono convincenti sia perchè genericamente dedotte e non supportate da idonei mezzi di prova in ordine alla consistenza delle ragioni poste a giustificazione della chiesta proroga sia perchè l'amministrazione ha ritenuto i motivi di chiesta proroga meritevoli di accoglimento, senza che in ciò sia dato intravedere una decisione illogica e neppure contra legem.

Con l'atto di motivi aggiunti notificato il 21 luglio 2011 parte appellante sollevava, poi, riproponendola con l'appello all'esame la quaestio iuris

fondamentale di tutta la controversia sollevata con il gravame n.4611/2013. Assumono gli appellanti che in ogni caso l'autorizzazione n.31/08, anche a voler tener conto della proroga semestrale di validità concessa dal Comune con determinazione dirigenziale n.2436 del 22/12/2009, è da considerarsi decaduta, a mente del combinato disposto degli artt.14 e 18 della legge Regione Puglia n.23 del 13/12/2004, per non avere Zingaro Antonio ultimato i lavori di realizzazione dell'impianto nel termine perentorio previsto dalla normativa suindicata, coincidente con 10 maggio 2010, di guisa che al momento del diniego di variante (30 giugno 2010), l'originaria autorizzazione è da ritenersi non più sussistente.

L'assunto difensivo ancorchè pregevolmente prospettato non appare condivisibile.

In concreto parte appellante vuole tenere distinta (e tiene distinta) quella che a suo dire è una questione di tipo "pregiudiziale" e cioè che altro è della validità in sé dell'autorizzazione n.31/08 altra cosa è la portata del giudicato che quella autorizzazione legittima, e altra cosa ancora sarebbe la questione relativa alla validità del provvedimento de quo successivamente al suo formale rilascio.

Ora scindere le tre questioni non è possibile, perché gli atti qui in rilievo attengono ad una vicenda che si è snodata con fasi e momenti logico-temporali che per quanto attiene il trattamento amministrativo riservato dall'Amministrazione comunale in ordine alla definizione del rapporto in contestazione riveste un indubbio carattere di unitarietà, nell'ambito di un complessiva ed annosa vicenda che prende le mosse dal mese di maggio del 2002, anno in cui l'attuale appellato ha presentato richiesta di autorizzazione alla realizzazione e attivazione dell'impianto di distribuzione

carburanti in via Palmiro Togliatti e che culmina, per quel che qui interessa, nel giugno del 2010 con l diniego di variante.

In questo contesto logico- cronologico l'operato dal Comune è stato contrassegnato, come rilevato sia da questo Consiglio di Stato sia dal Tar ( vedi sentenza n.674/2011) da una condotta sostanzialmente dilatoria se non pretestuosa che ha influito negativamente anche sui tempi di esecuzione delle opere di realizzazione dell'impianto e in tale contesto non è dato imputare i "ritardi" invocati dagli appellanti in capo al titolare dell'autorizzazione in parola.

Se così è, occorre logicamente e necessariamente dare atto che l'assunto difensivo qui propugnato si fonda su una interpretazione ed applicazione della normativa recata in materia dalla legge regionale n.23/04 del tutto meccanicistica, avulsa dalle determinazioni "tardive" poste in essere dal Comune nonché dalla porta contenutistica delle statuizioni rese dagli organi giurisdizionali che tale condotta colposa tenuta dall'Amministrazione hanno censurato.

In ogni caso, anche a voler seguire un criterio di stretta interpretazione del regime giuridico disciplinante il caso all'esame, è indubbio che alla data di presentazione della domanda di variante in corsa d'opera ( 30 marzo 2010), l'autorizzazione dispiegava piena validità.

Se così è, la richiesta avanzata da Zingaro Antonio, per sua stessa natura non poteva non avere un effetto sostanzialmente "sospensivo" del termine di esecuzione dei lavori e , quanto meno, imponeva, ancora una volta la necessità di una sua sollecita definizione, il che non si è verificato , essendosi il Comune limitato ad opporre, a distanza di tre mesi dalla presentazione dell'istanza, una condizione di tipo preclusiva assolutamente

inesistente sia in punto di fatto che di diritto.

In questo divenire delle cose, contrassegnato da costante inerzia della P.A. non è francamente possibile ravvisare a carico dell'appellato un comportamento colposo tale da far insorgere i presupposti idonei a far scattare l'automatica sanzione della decadenza.

Insomma , il "ritardo" fisiologicamente registrato in ordine al termine di ultimazione dei lavori di cui all'art.18 della legge n.23/04 è circostanza che viene "assorbita" nel contesto di una condotta di tipo se non omissiva, certamente dilatoria del Comune, senza che a tanto parte appellata abbia colposamente concorso (quanto meno in maniera non rilevante) da poter incorrere nello ius poenitendi previsto dal legislatore regionale.

In definitiva, l'appello all'esame ( n.4611/2013 ), in quanto infondato, va respinto, dovendosi rilevare come il ricorso principale di primo grado in parte qua va considerato irricevibile per tardività e in altra parte infondato, così come infondata altresì si rivela la contestazione giudiziale formulata in via aggiuntiva ivi acclusa e i cui profili di doglianza sono stati in questa sede di appello riproposti.

Vale pure precisare che ogni altra censura qui non esaminata deve ritenersi assorbita e comunque non idonea a mutare le osservazioni e prese conclusioni.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe indicati( n5229/2011 e 4611/2013 ), li Riunisce e li Rigetta, in quanto infondati.

Condanna le parti appellanti al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio in favore dell'appellato sig. Zingaro Antonio, che si liquidano complessivamente in euro 4.000,00( quattromila//00) oltre IVA e CPA di cui euro 2000,00 a carico del Comune di Andria e altri 2.000,00 a carico dei sigg.ri Campana Emanuella e Zingaro Angelo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Nicola Russo, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/05/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)